



CONFINDUSTRIA

# **PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO**

## Nota di Aggiornamento

Dicembre 2022

La disciplina che riguarda l'obbligo, in capo a tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento è stata oggetto, di recente, di diversi interventi e modifiche.

Dal giugno 2014 è in vigore – seppur con caratteristiche mutate nel corso del tempo – l'obbligo di accettare pagamenti con carte, ma solo a partire dal 30 giugno 2022 sono state introdotte sanzioni in caso di rifiuto di accettare le carte di pagamento. Tale intervento rientra peraltro nell'ambito degli accordi presi a livello europeo dal Governo italiano sul PNRR, in base ai quali erano state oggetto di valutazione da parte della Commissione europea le misure previste nel DL n. 152/2021 (DL Recovery) e nel DL n. 36/2022 (DL PNRR 2) attraverso le quali erano state introdotte le sanzioni amministrative per i fornitori che rifiutano di accettare pagamenti elettronici.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 interviene nuovamente sulla materia facendo un passo indietro in materia di sanzioni.

Di seguito una sintetica descrizione della disciplina oggi in vigore, di quella prevista dal DdL di Bilancio e delle disposizioni in tema di commissioni interbancarie legate all'utilizzo delle carte.

### **L'obbligo di accettare carte di pagamento: la disciplina attualmente in vigore**

L'obbligo di accettare carte di pagamento, previsto dall'articolo 15, comma 4, del DL 179/2012 riguarda:

- **tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (esercenti/imprese);**
- **carte di debito, carte di credito e carte prepagate**<sup>1</sup>. È da ritenersi che l'obbligo e di conseguenza le sanzioni per il mancato rispetto dello stesso, riguardino esclusivamente tali strumenti, che sono espressamente citati dalla normativa, e non anche altri strumenti alternativi al contante;
- **i pagamenti di qualsiasi importo**. In proposito, si ricorda che nel 2014<sup>2</sup> l'obbligo era stato limitato ai pagamenti di importo superiore a 30 euro; tale limitazione è stata rimossa dall'articolo 19-ter del DL Recovery.

Come sopra indicato, l'obbligo non era inizialmente supportato da un regime sanzionatorio, che è stato introdotto di recente con l'articolo 19-ter del DL Recovery.

Dal 30 giugno 2022, come sopra indicato, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dei suddetti soggetti obbligati che rifiutino di ricevere pagamenti con carte di qualsiasi importo.

---

<sup>1</sup> L'obbligo introdotto dall'articolo 15, comma 4, del DL 179/2012 riguardava inizialmente esclusivamente i pagamenti effettuati con carte di debito. Successivamente, l'articolo 1, comma 900, della Legge 208/2015 ha esteso l'obbligo anche alle carte di credito. Infine, il DL PNRR 2 ha ricompreso nell'obbligo anche le carte prepagate.

<sup>2</sup> Decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In dettaglio, l'importo della sanzione amministrativa è pari alla somma di:

- una parte fissa pari a 30 euro;
- una parte variabile pari al 4% del valore della transazione per cui viene rifiutato il pagamento.

All'accertamento delle violazioni possono procedere sia la Guardia di Finanza sia gli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria.

Il DL 179/2012 specifica che nessuna sanzione può essere adottata nei confronti dei soggetti obbligati in caso di oggettiva impossibilità tecnica (art. 15, comma 4). Si ritiene, ad esempio, che la temporanea indisponibilità della connessione internet rientri tra tali casi.

È inoltre espressamente esclusa dal DL Recovery la possibilità di pagamento in misura ridotta (disciplinato dall'articolo 16 della Legge 689/1981 in materia di sanzioni amministrative) in caso di pagamento entro il termine di 60 giorni.

In tema di pagamenti elettronici è, altresì, previsto, a favore di imprenditori e professionisti con ricavi annui inferiori a 400mila euro, un credito d'imposta del 30% delle commissioni bancarie relative alle transazioni, introdotto dal DL 124/2019. Tale credito d'imposta, è riconosciuto a fronte di tutti i pagamenti elettronici tracciabili, anche diversi da quelli tramite carte, ai soggetti che adottano sistemi di incasso che garantiscono l'inalterabilità dei dati o sistemi evoluti d'incasso che consentono la memorizzazione e trasmissione dei dati fiscali. Il credito d'imposta è stato temporaneamente incrementato al 100% dal DL 73/2021 (DL Sostegni-bis), in relazione alle commissioni maturate tra luglio 2021 e giugno 2022.

### **La disciplina prevista dal DdL di Bilancio**

In materia di mezzi di pagamento, il DdL di Bilancio prevede l'applicabilità del regime sanzionatorio per la mancata accettazione di pagamenti effettuati tramite carte solo ai pagamenti di importo superiore a 60 euro.

La limitazione del regime sanzionatorio – che nelle intenzioni del Governo va in parte a compensare il ripristino, a partire da luglio scorso, del suddetto credito di imposta sulle commissioni bancarie nella misura ordinaria del 30% – presenta alcuni profili critici. In particolare, come anticipato all'inizio della presente nota, nell'ambito degli accordi presi a livello europeo dal Governo italiano sul PNRR, le misure previste nel DL n. 152/2021 e nel DL n. 36/2022 attraverso le quali erano state introdotte le sanzioni amministrative per i fornitori che rifiutano di accettare pagamenti elettronici erano state oggetto di valutazione da parte della Commissione europea, ai fini dell'assegnazione della seconda rata dei finanziamenti del Piano.

### **Le commissioni interbancarie**

Al fine di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, il Regolamento (UE) 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ha introdotto un limite massimo all'applicazione di tali commissioni.

Si ricorda che le commissioni interbancarie sono corrisposte per ogni transazione dalla banca che convenziona l'esercente/impresa (acquirer) a quella che ha emesso la carta di pagamento (issuer).

Il limite introdotto dal Regolamento (UE) 2015/751, entrato in vigore il 9 dicembre 2015, è pari:

- allo 0,3% del valore della singola transazione per le carte di credito;
- allo 0,2% per le carte di debito e prepagate.

Il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2), ha inoltre adeguato la normativa italiana al suddetto Regolamento (UE) 2015/751. In particolare, il Decreto, con riferimento alle commissioni interbancarie per le operazioni nazionali, ha disposto quanto segue:

- al fine di promuovere l'utilizzo delle carte anche per pagamenti di importo molto contenuto, per i pagamenti fino a 5 euro, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte a uso dei consumatori, commissioni di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore;
- con riferimento alle carte di debito e prepagate sono, altresì, previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale che consentono di rispettare il limite dello 0,2% relativo alle commissioni interbancarie a livello di ciascun circuito di carte di pagamento invece che per singola transazione. In dettaglio, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare, per ciascuna transazione, una commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro, a cui può essere aggiunto massimo uno 0,2% del valore della medesima transazione, a condizione che la somma delle commissioni interbancarie non superi mai lo 0,2% del valore totale annuo delle transazioni nazionali effettuate tramite carte di debito o prepagate all'interno di ciascun circuito.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/751, come evidenziato in un report<sup>3</sup> della Commissione europea pubblicato a giugno 2020, le commissioni interbancarie si sono ridotte in tutti i Paesi UE, compresa l'Italia, tra il 2015 e il 2017, anno in cui risultano mediamente allineate con i limiti percentuali fissati dal suddetto Regolamento.

Nel report della Commissione europea, viene in particolare evidenziato che:

- i pagamenti tramite carte sono aumentati nell'UE nel periodo 2014-2018. Seppure l'Italia sia tra i Paesi UE con crescita maggiore delle transazioni pro-capite effettuate con carta, rimane tra quelli con il livello più basso per il numero di tali transazioni;
- nel 2015 il livello delle commissioni interbancarie nei Paesi UE era mediamente pari a circa lo 0,2% per transazione con riferimento alle carte di debito e allo 0,6% per le carte di credito, con alcuni Paesi che presentavano commissioni elevate, tra cui l'Italia (poco più dello 0,4% per le carte di debito e 0,6% per le carte di credito). Nel 2017, anche nel nostro Paese le commissioni interbancarie si sono abbassate e allineate ai livelli medi

---

<sup>3</sup> [Report on the application of Regulation \(UE\) 2015/751 on interchange fees for card-based payment transactions](#) – Commissione europea (giugno 2020).

UE, posizionandosi sui livelli introdotti dal Regolamento (UE) 2015/751 (0,2% per le carte di debito e 0,3% per le carte di credito).

Tuttavia, per ogni transazione, a carico dell'esercente/impresa, non incombe solo la commissione interbancaria, che la banca che convenziona l'esercente/impresa (acquirer) corrisponde alla banca che ha emesso la carta di pagamento (issuer). L'esercente/impresa paga all'acquirer una commissione complessiva (c.d. "merchant fee") che comprende la commissione interbancaria e un mark up (fisso o in percentuale dell'importo transato) di guadagno dell'acquirer e di remunerazione dei circuiti, più un'eventuale commissione relativa al costo di noleggio e manutenzione dei terminali POS.

Nel suddetto report della Commissione europea, sono anche riportati i dati emersi da un'analisi<sup>4</sup> del mercato dell'acquiring italiano pubblicata nel 2018 dalla Banca d'Italia, da cui emerge che, tra il 2015 e il 2017, le commissioni complessive sono diminuite di circa il 22%, a fronte di una riduzione del 37% delle commissioni interbancarie, collocandosi nel 2017 intorno ad un valore di poco superiore allo 0,6% per transazione, dal circa 0,8% del 2015.

L'importo della commissione complessiva per singola transazione varia a seconda dell'operatore.

Sul tema degli oneri legati alle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, legati comunque ai costi connessi alla gestione dei circuiti e delle stesse transazioni, è intervenuta di recente anche Banca d'Italia<sup>5</sup>, ricordando che il contante ha costi legati alla sicurezza (come quelli connessi con furti, trasporto valori, assicurazione) e che tali costi sono, secondo loro stime al 2016, superiori a quelli delle carte di debito e credito.

---

<sup>4</sup> [The impact of the interchange fee regulation on merchants: evidence from Italy](#) – Serie Questioni di Economia e Finanza, Banca d'Italia (2018).

<sup>5</sup> [Fabrizio Balassone, Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia: Audizione preliminare all'esame della manovra economica per il triennio 2023-2025, 5 dicembre 2022](#)